



Dec. di Medaglia
d'oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE
SERVIZIO CACCIA E PESCA

DPGR n° 13/R del 25/02/2004 modificato ex DPGR n°48/r del 29/07/2005 ed art. 28 comma 3 lett. b) c) d) L.R. 3/94 modificata ex L.R. n°34 del 3/02/2005

**SCELTA DELLA FORMA DI CACCIA
e vantaggi ad essa legati.**

- a) Vagante in zona Alpi
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
- d) agli ungulati.

CHI HA SCELTO LA FORMA DI CACCIA IN VIA ESCLUSIVA , DA APPOSTAMENTO FISSO di cui all'art. 28, comma 3 lett.b) L.R. n° 3/94, HA I SEGUENTI VANTAGGI :

A) TITOLARITA' E FREQUENTAZIONE : puo' essere **titolare e frequentatore di uno o più appostamenti fissi**, alla "minuta selvaggina", al "colombaccio", ai "trampolieri" ed ai "palmipedi e trampolieri" in tutto il territorio regionale

B) FREQUENTATORI : il titolare può consentire l'accesso con armi proprie da caccia:

a colui che ha scelto la forma di caccia sub b),

- **ad uno o più degli appostamenti fissi** ("minuta selvaggina" e/o "colombaccio" e/o "palmipedi e trampolieri" e/o "trampolieri") di cui è titolare, nel seguente modo :

- 1) come **frequentatore senza la presenza del titolare**, a patto che il frequentatore sia inserito dal titolare nell'elenco dei frequentatori presentato alla Provincia o, se non è stato inserito nell'elenco dei frequentatori abbia il consenso scritto del titolare;
- 2) come **ospite occasionale** solo ed esclusivamente in presenza del titolare ;

a coloro che hanno scelto la forma di caccia sub c):

- ad un solo appostamento fisso alla "minuta selvaggina" o ai "trampolieri" alla seguente condizione:

come **frequentatore** senza la presenza del titolare solo ed esclusivamente se inserito nell'elenco dei frequentatori presentato dal titolare alla Provincia;

- ad uno o più appostamenti fissi alla "minuta selvaggina" ed ai "trampolieri" alla seguente condizione:

come **ospite occasionale** ma solo ed esclusivamente in presenza del titolare.

- ad un solo appostamento fisso al "colombaccio" o ai "palmipedi" e "trampolieri" alle seguenti condizioni:

come **frequentatore** senza la presenza del titolare solo se:

- a) inserito nell'elenco dei frequentatori presentato dal titolare alla Provincia ;
- b) o se non inserito nel suddetto elenco, in possesso del consenso scritto del titolare ;

- ad uno o più appostamenti fissi al "colombaccio" e ai "palmipedi e "trampolieri" alla seguente condizione:

come **ospite occasionale** ma solo ed esclusivamente in presenza del titolare.

C) RICHIAMI:

TIPOLOGIA: negli appostamenti fissi indipendentemente dalla scelta della forma di caccia del singolo frequentatore possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami vivi specifici della tipologia di riferimento ossia della forma di caccia scelta dal titolare dell'appostamento. **Eccezione** negli

appostamenti fissi per “trampolieri” e per “palmipedi e trampolieri” possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.

NUMERO: negli appostamenti fissi di cui è titolare colui che ha optato per la forma esclusiva sub b) non possono complessivamente essere **usati più di 40 uccelli**, con il limite di non più di 10 uccelli di cattura per specie.

NB Il titolare che ha optato per la forma di caccia sub b) non può **detenere**, compresi quelli di allevamento, **più di 80 uccelli** da richiamo di cui non più di 40 di cattura con il limite massimo di 10 uccelli di cattura per specie;

D) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO + PRE-APERTURA

In deroga alla forma di caccia sub b) da appostamento fisso in via esclusiva :

- 1) può svolgere 10 gg. annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC Toscani **a partire dal 1° ottobre** utilizzando il sistema di **teleprenotazione (055/34501)**;
- 2) può svolgere, altresì, nei gg. di pre-apertura la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo **nel solo ATC di residenza venatoria** ;

E) CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO + PRE-APERTURA Colui che optato per la forma di caccia sub b) : può esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria senza utilizzare il sistema di teleprenotazione, a partire dal 1° giorno utile di caccia (quindi anche nei 2 (due) giorni di pre-apertura;

F) DENSITA' VENATORIA E QUOTA ISCRIZIONE ALL' ATC: I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia sub b) :

- 1) non agiscono sull'indice di densità venatoria fissata nel rapporto di 1 cacciatore ogni 13 Ha di SAF ;
- 2) hanno una riduzione del 50% della quota di iscrizione all' ATC ;

G) DISTANZE Il cacciatore che optato per la forma di caccia sub b), nel periodo di utilizzazione dell'appostamento alla “minuta selvaggina” o per “trampolieri”, può esigere che chi esercita la caccia in forma vagante di cui alla lett. c), alla selvaggina migratoria tenga una **distanza minima nel raggio di 200 mt** dal suo appostamento (ad eccezione per la caccia alla beccaccia) ;

Tale divieto è operante solo in presenza di tabelle poste dal titolare dell'appostamento fisso alla “minuta selvaggina” o per “trampolieri” conformi alle misure stabilite dalla legge (cm 20x30, con scritta nera su fondo bianco) e sulle quali sia riportata la seguente dicitura : L.R. 3/94 art.28, comma 3 lett. b), oltrechè la scritta “Appostamento Fisso di caccia n° _____” ;

H) DIRITTO DI PRIORITA' NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

La Provincia rilascia **PRIORITARIAMENTE** l'autorizzazione all'appostamento fisso ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva sub b) e tra questi hanno diritto ad un'ulteriore precedenza : gli ultrasessantenni ed i disabili, fermo restando che la Provincia non può superare il numero complessivo di appostamenti rilasciato nell'annata venatoria 89/90 (n° 160)

CHI HA SCELTO LA FORMA DI CACCIA IN VIA ESCLUSIVA NELL'INSIEME DI TUTTE LE FORME DI CACCIA CONSENTITE COMPRESO L'APPOSTAMENTO FISSO E LA CACCIA AGLI UNGULATI di cui all'art.28, comma 3 lett. c) L.R. n°3/94 HA LE SEGUENTI OPPORTUNITA':

I TITOLARITA' ALTERNATIVA ALLA FREQUENTAZIONE

NB pertanto la scelta della titolarità di un appostamento fisso esclude la frequentazione e viceversa.

A TITOLARITA'

PUO' ESSERE TITOLARE DI UN SOLO APPOSTAMENTO FISSO (O ALLA "MINUTA SELVAGGINA" O AL "COLOMBACCIO" O AI "PALMIPEDI E TRAMPOLIERI" O AI "TRAMPOLIERI") PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE COLLOCATO ESCLUSIVAMENTE O nell'ATC di residenza venatoria o nel secondo ATC.

ECCEZIONE coloro che alla data del 4 marzo 2005 compreso, erano titolari ossia erano già in possesso di una o più autorizzazioni di appostamento fisso per colombacci **HANNO DIRITTO A MANTENERLE, OVVIAMENTE** non possono richiederne di nuove né al colombaccio né alla minuta selvaggina né ai palmipedi e trampolieri né ai trampolieri.

B FREQUENTAZIONE

IN ALTERNATIVA ALLA TITOLARITA', PUO' ESSERE FREQUENTATORE DI UN SOLO APPOSTAMENTO FISSO (O ALLA "MINUTA SELVAGGINA" O AL "COLOMBACCIO" O AI "PALMIPEDI E TRAMPOLIERI" O AI "TRAMPOLIERI") IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE COLLOCATO ESCLUSIVAMENTE O NELL'ATC DI RESIDENZA VENATORIA O NEL 2° ATC ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

APPOSTAMENTO FISSO ALLA "MINUTA SELVAGGINA" E AI "TRAMPOLIERI":

COME FREQUENTATORE SENZA LA PRESENZA DEL TITOLARE:

1. può accedere ad un solo APPOSTAMENTO FISSO ALLA "MINUTA SELVAGGINA" O AI "TRAMPOLIERI" solo ed esclusivamente se è stato inserito dal titolare dell'appostamento nell'elenco dei frequentatori presentato alla Provincia;

2. ALTRIMENTI può accedere in qualità di “OSPITE OCCASIONALE” ad uno o più appostamenti fissi alla “minuta selvaggina” e ai “trampolieri” solo ed esclusivamente in presenza del titolare.

APPOSTAMENTO FISSO AL “COLOMBACCIO” E AI “PALMIPEDI E TRAMPOLIERI”.

COME FREQUENTATORE SENZA LA PRESENZA DEL TITOLARE:

1. può accedere ad un solo appostamento fisso al “colombaccio” o ai “palmipedi e trampolieri” alle seguenti condizioni:
 - ❖ come frequentatore se è stato inserito dal titolare dell’appostamento nell’elenco dei frequentatori presentato alla Provincia o se non è stato inserito nel suddetto elenco è in possesso del consenso scritto del titolare alla frequentazione dell’appostamento fisso;
2. COME OSPITE OCCASIONALE può accedere ad uno o più appostamenti fissi al “colombaccio” e ai “palmipedi e trampolieri” solo ed esclusivamente in presenza del titolare.

C **RICHIAMI**

TIPOLOGIA: negli appostamenti fissi, indipendentemente dalla scelta della forma di caccia del singolo frequentatore, possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami vivi specifici della tipologia di riferimento, ossia della forma di caccia scelta dal titolare dell’appostamento.

Eccezione: negli appostamenti fissi per trampolieri e per palmipedi e trampolieri possono essere utilizzati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.

NUMERO: nell’appostamento fisso di cui è titolare colui che ha optato per la forma di caccia sub c) e negli appostamenti temporanei non si possono complessivamente USARE più di 15 uccelli di cui non più di 10 uccelli di cattura; in quelli per “palmipedi e trampolieri” i richiami vivi non possono superare le 15 unità per l’intero impianto.

NB Il titolare che ha optato per la forma di caccia sub c) può DETENERE non più di 20 uccelli da richiamo (compresi quelli di allevamento) di cui non più di 10 uccelli di cattura.

D **CACCIA IN MOBILITA’ in forma vagante e/o da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria a condizione che abbia il solo ATC di residenza venatoria.**

A partire dal 1° ottobre ogni anno, possono esercitare la caccia in un ATC diverso da quello di residenza venatoria utilizzando il sistema regionale di teleprenotazione con le seguenti possibilità:

- a) 20 gg. di caccia alla selvaggina migratoria ed alle specie ungulate;

- b) 5 gg. di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di €26,00 per tutti i cacciatori.
- c) 5 gg. di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate per i cacciatori residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore all'indice di densità venatoria 1/13 ha previo pagamento di un ulteriore quota di 26,00 €

In deroga al principio di rinuncia alla fruizione della mobilità, nel caso in cui il cacciatore sia iscritto al secondo ATC e sia residente in province in cui il rapporto cacciatore territorio risulti inferiore all'indice di densità 1/13 ha, può usufruire per la sola caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate di dieci giornate di caccia in un ATC diverso da quello di residenza e dal secondo ATC, utilizzando il sistema regionale di teleprenotazione.

E	INDICE DI DENSITA' VENATORIA E QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ATC
----------	---

I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia sub c):

1. agiscono sull'indice di densità venatoria fissata nel rapporto di 1 cacciatore/per 13 ettari di SAF;
2. pagano per intero (senza diritto a riduzione) la quota di iscrizione all'ATC:

F	DISTANZE
----------	-----------------

Il titolare di appostamento fisso alla minuta selvaggina che ha optato per la forma di caccia sub c) non ha diritto a che coloro che praticano la vagante alla migratoria tengano la distanza nel raggio di 200 metri dal suo appostamento nemmeno in presenza di regolare tabellazione riportante la dicitura "APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA N°.." L.R. n°3/94 art. 28, 3° comma lett. c).

G	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.
----------	--------------------------------------

Non hanno diritto a priorità rispetto a coloro che hanno optato per la forma di cui alla lett. b).

RISPETTO DELLE DISTANZE

NELLA COSTRUZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI

Il titolare deve rispettare le seguenti distanze:

DISTANZE DAGLI APPOSTAMENTI FISSI “ALLA MINUTA SELVAGGINA”

- a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;
- b) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci.

DISTANZE DAGLI APPOSTAMENTI FISSI PER COLOMBACCI

- a) 200 metri da appostamenti da minuta selvaggina;
- b) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo. **NB** La provincia di Massa-Carrara con Del. di G.P. n° 361/2004 ha modificato, solo esclusivamente per la quota di territorio ricadente all'interno dei confini amministrativi dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, la distanza tra gli appostamenti ai colombacci, portandola a 350 metri.

Le Province possono autorizzare l'impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 35 metri dal capanno principale.

NELLA COSTRUZIONE DEGLI APPOSTAMENTI TEMPORANEI

Il titolare deve rispettare le seguenti distanze:

DISTANZE DAGLI APPOSTAMENTI TEMPORANEI

- a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo;
- b) 100 metri da appostamenti fissi alla “minuta selvaggina” o per “trampolieri”.
- c) 200 metri da appostamenti fissi alla “minuta selvaggina o “trampolieri”, il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della L.R. 3/94, nel periodo di utilizzazione ed in presenza di regolari tabelle recanti la dicitura “L.R. 3/94, art. 28, comma 3, lett. b) Appostamento fisso di caccia alla minuta selvaggina (o per trampolieri) n° _____.(*)

(*) NB: DISTANZE DELLA CACCIA VAGANTE DAGLI APPOSTAMENTI FISSI:

Nel raggio di 200 metri da appostamenti fissi alla “minuta selvaggina o “trampolieri”, il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della L.R. 3/94, è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

Il divieto di cui sopra è operante in presenza di tabelle poste dal titolare dell'appostamento conformi a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 3/94.

- d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in cui l'appostamento temporaneo vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è di 200 metri.

DISTANZE DAGLI APPOSTAMENTI FISSI E TEMPORANEI DA ISTITUTI FAUNISTICI

1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia. **NB.** La Provincia di Massa-Carrara con Del. di G.P. n°5/2005 ha modificato solo ed esclusivamente per la quota di territorio ricadente all'interno dei confini amministrativi dei Comuni di Massa, Carrara e Montagnoso la distanza degli appostamenti fissi alla minuta selvaggina ed al colombaccio da Istituti Faunistici, portandola a 200 metri.
2. Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.
3. Le distanze di cui sopra ai punti 1 e 2 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 3/94, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.
4. La distanza di cui al punto 1 non si applica in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.

NORME GENERALI SULLE DISTANZE DEGLI APPOSTAMENTI

1. Le distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina e al colombaccio sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno.
2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel regolamento della Regione Toscana, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalla normative delle regioni interessate.
3. Le distanze dagli appostamenti fissi alla "minuta selvaggina", al "colombaccio", per "palmipedi e trampolieri" e per "trampolieri" non si applicano agli appostamenti fissi autorizzati prima dell'entrata in vigore del DPGR n°13/r del 25/02/2004 come modificato dal DPGR n°48/r del 29/07/2005.

“TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 3/94”

D.P.G.R. 25 Febbraio 2004 n. 13/R e successive modificazioni -----

= D I S T A N Z E =

✚ APPOSTAMENTI FISSI ALLA MINUTA SELVAGGINA

- Metri 200 da appostamenti dello stesso tipo
- Metri 200 da appostamenti fissi per trampolieri
- Metri 200 da appostamenti fissi per colombacci
- Metri 400 da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri. La Provincia, su richiesta del comitato di gestione degli ATC, può modificare tale distanza fino a mt. 200

✚ APPOSTAMENTI FISSI PER COLOMBACCI

- Metri 200 da appostamenti fissi alla minuta selvaggina
- Metri 200 da appostamenti fissi per trampolieri
- Metri 400 da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri
- Metri 700 da appostamenti dello stesso tipo. **N.B.:** *la Provincia di Massa Carrara con Del. di G. n° 361/2004 ha modificato, solo ed esclusivamente per il territorio ricadente nei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, tale distanza portandola a 350 metri.*

✚ APPOSTAMENTI FISSI PER PALMIPEDI E TRAMPOLIERI

- Metri 1000 da appostamenti fissi di qualsiasi tipo. La Provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, ridurre tale distanza a metri 400

✚ APPOSTAMENTI FISSI PER TRAMPOLIERI

- Metri 400 da qualsiasi altro appostamento fisso

✚ APPOSTAMENTI TEMPORANEI

- Metri 80 da appostamenti dello stesso tipo. La Provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può ridurre tale distanza sino a 50 metri
- Metri 100 da appostamenti fissi alla minuta selvaggina
- Metri 200 da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/94, nel periodo di utilizzazione ed in presenza di regolari tabelle recanti la dicitura: *“L.R. 3/94 art. 28, comma 3, lettera b) – Appostamento fisso di caccia alla minuta selvaggina n°.....”*
- Metri 100 da appostamenti fissi per trampolieri
- Metri 200 da appostamenti fissi per trampolieri, il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/94, nel periodo di utilizzazione ed in presenza di regolari tabelle recanti la dicitura: *“L.R. 3/94 art. 28, comma 3, lettera b) – Appostamento fisso di caccia per trampolieri n°.....”*
- Metri 100 da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in cui nell'appostamento temporaneo vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è di 200 metri
- Metri 400 dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri



Dec. di Medaglia
d'oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE
SERVIZIO CACCIA E PESCA

DPGR n°13/R del 25.02.2004 modificato ex DPGR n° 48/R del 29.07.2005 ed art. 28, comma 3 lett. c) e d) L.R. 3/94 modificata ex L.R. n° 34 del 23.02.2005
– OPZIONE DI CACCIA IN VIA ESCLUSIVA A TUTTE LE FORME DI CACCIA COMPRESO L'APPOSTAMENTO FISSO E GLI UNGULATI O SOLO AGLI UNGULATI.

Coloro che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva agli ungulati di cui all'art.28 comma 3 lett. d) L.R. 3/94 e successive modifiche hanno i seguenti vantaggi:

1 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI UNGULATI:

qualora la Provincia intenda avvalersi dei soggetti ex art. 37, comma 4 L.R. 3/94 ossia di coloro che hanno frequentato appositi corsi organizzati dalla Provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS, deve autorizzare in via prioritaria i cacciatori che hanno optato per la forma di caccia agli ungulati in via esclusiva;

2 CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI:

- a) Fermo restando che in Toscana possono iscriversi fino a due ATC e quindi fino a due registri provinciali per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, possono iscriversi a più distretti anche relativi a specie diverse, nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi regolamenti provinciali ;
- b) sono privilegiati dai Comitati di gestione degli ATC, nell'assegnazione ai distretti di gestione per la caccia di selezione a cervidi e bovidi.

3 GESTIONE DEL TERRITORIO NON VOCATO ALLA PRESENZA DEL CINGHIALE:

- a) DURANTE LA STAGIONE VENATORIA: l'ATC, per l'attuazione del Piano di Assestamento Annuale per il territorio non vocato, si avvale in via prioritaria dei cacciatori che hanno scelto la forma di caccia agli ungulati in via esclusiva;
- b) AL DI FUORI DELLA STAGIONE VENATORIA: la Provincia attua azioni volte all'eliminazione del cinghiale avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 37, comma 4 L.R. 3/94 ossia di coloro che hanno frequentato appositi corsi organizzati dalla Provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS e, se del caso anche di cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofi, privilegiando in entrambi casi coloro che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva agli ungulati.

4 CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE

Concorrono alla formazione del numero minimo dei partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale anche in qualità di semplici “ospiti”.

5 CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI.

Possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per 5 giorni alla settimana con esclusione delle giornate di silenzio venatorio (martedì, venerdì) fatte salve diverse disposizioni dettate dalla regolamentazione provinciale del calendario venatorio;

la Provincia rilascia ai cacciatori con l’opzione di caccia di cui alla lett. d) un tesserino a parte nel quale annotare le giornate di caccia ed i capi abbattuti (cd. libretto delle uscite e degli abbattimenti). Essi durante il periodo di prelievo, utilizzano il suddetto tesserino e non devono segnare le giornate di caccia sul tesserino venatorio regionale e quindi le suddette giornate non rientrano nel conteggio delle giornate da segnare nel tesserino regionale ai sensi dell’art. 6, comma 2 L.R. n° 20/2002 e successive modifiche “Calendario Venatorio Regionale”.

5bis CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI.

Possono esercitare soltanto la caccia agli ungulati (cinghiale, cervidi e bovidi) negli ATC Toscani e negli Istituti Faunistici privati mentre possono esercitare tutte le altre forme di caccia (migratoria, stanziale ecc..) **unicamente** negli Istituti faunistici privati (AFV e AATV).

NB: Nel tesserino venatorio regionale il cacciatore in possesso dell’opzione di cui alla lett. d) deve continuare a segnare (e sono **cumulabili**) le giornate di caccia al cinghiale, le giornate svolte in Azienda Faunistico Venatoria e quelle svolte in altre Regioni.

Coloro che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui all’art. 28 comma 3 lett. c) L.R. 3/94 e successive modifiche, ossia nell’insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l’appostamento fisso e la caccia agli ungulati:

non godono dei privilegi di cui ai precedenti punti **1** **2** **3** **4** **5**

- cacciano utilizzando sempre il tesserino venatorio e quindi per un numero di giornate complessive pari a 59.
- **Inoltre: NB** per la caccia di selezione a cervidi e bovidi possono iscriversi ad un solo distretto di gestione in Toscana e quindi ad un solo Registro Provinciale.(salvo deroghe per il cervo, secondo le regole stabilite dalle Province)
- Nel caso in cui siano iscritti al solo ATC di residenza venatoria, a partire dal 1° ottobre di ogni anno possono usufruire in un ATC Toscano diverso da quello di residenza venatoria, di 20 gg. di caccia alla selvaggina migratoria ed alle specie ungulate e di 5 gg. di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di € 26,00 utilizzando il sistema di teleprenotazione.